

ATTO COSTITUTIVO DELL'ACCADEMIA SALENTINA DEGLI SCACCHI

Art. 1

E' costituita con sede a Pisignano, frazione di Vernole (Le), presso il Palazzo baronale dei Conti Romano, l'Accademia Salentina degli scacchi.

Art. 2

L'Accademia salentina degli scacchi ha i seguenti scopi:

- 1) Promozione dell'attività scacchistica quale sport in ambito C.O.N.I., aderendo pertanto alla Federazione Scacchistica Italiana e all'Unione Sport per Tutti.
- 2) Promozione dell'attività didattica degli scacchi, come fatto sociale, culturale e formativo della personalità umana.
- 3) La costituzione di una biblioteca fornita e all'avanguardia nell'uso delle tecniche informatiche e telematiche.
- 4) La ricerca e il conseguente sviluppo di tematiche scientifiche correlate agli scacchi.
- 5) L'organizzazione di stages e conferenze.

Art. 3

L'Accademia non persegue scopi di lucro.

Art. 4

L'A.S.S. ha le seguenti categorie di soci:

"Fondatori", "Onorari", " Sostenitori", " ordinari", "Studenti", "Allievi".

Art. 5

Sono soci fondatori coloro i quali abbiano contribuito attivamente alla costituzione dell'Accademia. I signori: Corvino

Ivana, Corvino Raffaele, Falcicchia Giovanni, Farachi Umberto, Lomartire Vincenzo, Mangione Sansonetti Eugenio, Melucci Pantaleo, Mino Salvatore, Povero Giovanni, Sansonetti Giorgio, Spedicato Marco, Zamperlini Arialdo. Gli stessi sono tenuti, a pena di decadenza, al pagamento delle quote sociali.

Art. 6

Sono soci onorari le persone nominate tali dall'Assemblea dei soci per particolari benemerenze in campo scacchistico, della cultura e delle attività pubbliche.

Art. 7

Sono soci sostenitori dell'A.S.S. coloro i quali abbiano validamente contribuito al potenziamento, allo sviluppo ed alla affermazione della stessa. Questi sono nominati dal C.D. su proposta di almeno due soci.

Art. 8

Sono soci ordinari coloro i quali abbiano domandato di far parte dell'A.S.S. per svolgere le attività proprie di tale organismo, e la cui domanda sia stata accettata dal presidente.

Art. 9

Sono soci studenti coloro i quali frequentano scuole pubbliche di ogni ordine e grado.

Art. 10

Sono soci allievi coloro i quali frequentano le lezioni di scacchi dell'A.S.S. e hanno meno di 16 anni.

Sono ammessi a tale categoria i ragazzi la cui domanda di ammissione sia presentata dai genitori o da chi ne abbia la patria potestà.

I soci allievi non hanno diritto all'elettorato, sia attivo, che passivo nelle assemblee dei soci e la loro quota sarà inferiore a quella stabilita per le altre categorie di soci.

Art. 11

Per essere ammessi in qualità di socio è necessario presentare la domanda di ammissione al presidente dell'A.S.S. su apposita scheda di adesione. Il presidente ratifica la domanda di ammissione entro 15 giorni dalla sua presentazione. E' fatto obbligo al nuovo socio di versare la somma della quota sociale all'atto dell'adesione.

Art. 12

i soci hanno diritto a frequentare i locali dell'accademia e di partecipare a tutte le manifestazioni agonistiche indette dalla stessa e a fruire della sua biblioteca.

Ogni socio ha diritto a partecipare alle assemblee sociali.

Tali diritti spettano solo ai soci in regola col pagamento delle quote sociali alla data delle assemblee.

Art. 13

L'iscrizione all'A.S.S. implica l'accettazione integrale ed incondizionata dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

I soci, inoltre, sono tenuti al pagamento delle quote sociali e ad eventuali contribuzioni straordinarie, previa delibera unanime dell'assemblea straordinaria, in relazione ad iniziative particolari dell'Accademia.

Art. 14

I soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- a) Quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;
- c) quando in qualche maniera arrechino danni morali o materiali alla A.S.S.

Il socio può recedere dall'A.S.S. dandone comunicazione scritta

al Presidente; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il socio dimissionario deceduto o espulso non ha alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 15

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare dell'A.S.S.
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi
- dal fondo di riserva.

Art. 16

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e dev'essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo. Il residuo attivo dei bilanci sarà devoluto a disposizione di nuovi impianti o ammortamenti o attrezzature.

Art. 17

Gli organi sociali dell'A.S.S. sono:

- 1) l'assemblea generale dei soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il vicepresidente;
- 4) il consiglio direttivo;
- 5) il collegio dei sindaci.

Art. 18

Le assemblee dei soci si distinguono in "ordinarie" e "straordinarie". Ogni anno, entro il 31 marzo è convocata l'assemblea ordinaria dei soci. Quelle straordinarie possono essere indette, in qualsiasi momento dell'anno, su convocazione del C.D., su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto, dal collegio sindacale. Quest'ultimo ha l'obbligo di indire l'assemblea dei soci se il C.D. non vi provvede.

L'assemblea ordinaria viene indetta a mezzo affissione di apposito avviso nell'albo sociale, da apporsi a cura del segretario almeno 20 giorni prima della data fissata:

l'avviso di convocazione deve indicare luogo, giorno, ora e argomenti posti all'ordine del giorno. Con lo stesso avviso possono essere indicati data, ora e luogo dell'assemblea in seconda convocazione.

In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli interventi e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; la seconda convocazione può avere luogo un'ora dopo la prima. L'assemblea straordinaria, a maggioranza assoluta, può deliberare in merito alla fusione dell'Accademia Salentina degli scacchi con altri organismi aventi analoghi compiti sociali.

Le sole assemblee straordinarie che deliberino su una modifica allo statuto dell'Accademia, del regolamento interno, che deliberino lo scioglimento dell'A.S.S., necessitano di una maggioranza qualificata dei due terzi, la quale rappresenti comunque la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/5 dei presenti. Per le elezioni alle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti i soci aventi diritto.

L'assemblea è presieduta da un socio all'uopo eletto, anche per acclamazione.

I verbali delle assemblee dei soci sono trascritti a cura del segretario sull'apposito libro dei verbali e controfirmati dal presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'assemblea prese validamente, a norma del presente statuto, vincolano tutti i soci anche che assenti o dissenzienti. E' ammessa delega al voto previa esibizione di un

documento comprovante la delega scritta e firmato dal delegante. Ogni socio non potrà disporre di più di due deleghe.

Art. 19

l'assemblea ordinaria:

- 1) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale su apposita relazione svolta dal Presidente della A.S.S.;
- 2) elegge gli organi sociali;
- 3) approva il bilancio consultivo e preventivo redatto dal C.D.;
- 4) approva gli stanziamenti per le iniziative presentate dal C.D.;
- 5) approva la relazione del collegio sindacale sull'attività e del C.D. sul bilancio;
- 6) approva il regolamento interno dando mandato al C.D. di predisporre le eventuali modifiche;
- 7) delibera su proposte avanzate dai singoli soci.

Art. 20

L' A.S.S. è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri scelti tra le categorie dei Soci, purchè abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Saranno proclamati eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di voti fino alla concorrenza del numero degli eleggibili. In caso di parità di voti verrà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione continuativa ed, in ballottaggio ulteriore, il socio più anziano d'età.

Il Consiglio Direttivo eletto, nella sua prima riunione successiva all'elezione, da tenersi entro una settimana assegnerà, preliminarmente le seguenti cariche:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere;

e) Direttore Tecnico.

L'assegnazione delle cariche sociali dovrà essere affissa all'albo a cura del segretario, entro tre giorni dalla riunione del C.D.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento tecnico amministrativo e organizzativo dell'Accademia. E' investito dei più ampi poteri della Direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria. Ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il buon andamento dell'Accademia, esclusi quelli che il presente statuto attribuisce all'Assemblea Generale dei Soci. Emanando regolamenti e norme per il buon funzionamento dell' A.S.S., vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti tecnici. Presenta annualmente alla A.O. per l'approvazione, il bilancio consuntivo nonché una relazione tecnica sulle attività svolte dall'Accademia e il bilancio di previsione. E' responsabile dell'andamento finanziario del sodalizio.

Si riunisce, su convocazione del presidente o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, ogni qualvolta si ritenga opportuno.

Il segretario del C.D. è tenuto a trascrivere le singole deliberazioni sull'apposito registro dei verbali e curarne l'affissione all'albo Sociale per almeno 15 giorni.

Art. 22

I componenti del C.D. hanno il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio. Dopo tre assenze consecutive e cinque non consecutive il consigliere in difetto potrà essere dichiarato decaduto, con delibera del C.D. approvato da almeno tre consiglieri.

Art. 23

Le riunioni del C.D. sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età, che delibera in caso di parità.

Art. 24

Il C.D., così come gli altri organi dell'A.S.S. resta in carica quattro anni, i suoi componenti sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più componenti lo stesso sarà integrato dai soci che abbiano ottenuto un maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto e provvederà alla distribuzione delle cariche rimaste vacanti oppure ad un rimpasto.

Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri determinano la decadenza dell'intero C.D.

Il C.D. dimissionario o decaduto rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, fino all'elezione del nuovo Consiglio.

Il Presidente di un C.D. dimissionario o decaduto deve convocare l'assemblea generale dei soci per l'elezione del nuovo C.D. entro una data non superiore di un mese dalle avvenute dimissioni o decadenza.

Le riunioni del C.D. sono valide a tutti gli effetti deliberativi purchè siano presenti almeno 4 consiglieri.

La delibera va presa a maggioranza assoluta.

Art. 25

Il Presidente rappresenta l'A.S.S. a tutti gli effetti, firma col tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento provvede eventualmente, coadiuvato dal segretario, all'esecuzione delle delibere consiliari.

In caso di impedimento, è temporaneamente sostituito dal vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età, i quali ne fanno le veci ad ogni effetto.

Art. 26

Il Segretario cura i registri delle riunioni, che firma con il presidente e l'affissione all'albo sociale delle relative deliberazioni; coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere del C.D. e nel disbrigo della corrispondenza.

Tiene costantemente aggiornato il registro delle riunioni del C.D. e dei soci, il libro degli inventari dei beni mobili ed immobili, nonché degli oggetti e dei libri.

Art. 27

Il tesoriere-economo provvede al pagamento di tutte le spese su mandato del presidente o di chi ne fa le sue veci.

Tiene costantemente aggiornati i libri contabili e provvede all'esazione delle quote sociali dei contributi e di ogni altro provento dell'A.S.S.. Custodisce presso di sé una quota ordinaria per le spese correnti, mentre il saldo attivo sarà custodito presso un istituto bancario indicato dal C.D. Provvede a redigere il bilancio consultivo dell'esercizio.

Art. 28

Il Direttore tecnico, coordina le varie attività dell'Accademia, propone tutte le iniziative atte a migliorare il livello tecnico dei soci, predispone i piani d'istruzione degli allievi e propone le formazioni delle rappresentative dell'Accademia per le manifestazioni a squadre.

Coordina l'attività didattica degli scacchi ai vari livelli, cura i contatti con altre società ed enti che richiedano l'ausilio dell'Accademia per effettuare corsi e tornei.

Art. 29

Il Collegio dei Sindaci, eletto con mandato di quattro anni fra i soci appartenenti alle categorie dei "fondatori", "sostenitori" ed "ordinari", purchè maggiorenni, si compone di tre membri.

Il Collegio ha il compito di controllare tutta la documentazione contabile dell'A.S.S.

All'uopo può richiedere la pronta visione dei libri contabili e della relativa documentazione.

Ove lo ritenesse opportuno può effettuare controlli mensili ed eventualmente convocare l'Assemblea Straordinaria per

l'esame dell'andamento amministrativo, qualora rilevasse irregolarità di gestione.

Il Collegio dei Sindaci, nella sua prima riunione, elegge il presidente che resterà in carica per tutto il mandato. Delibera a maggioranza assoluta. In caso di assenza di un membro lo stesso potrà essere temporaneamente sostituito dal primo dei non eletti. Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza di almeno due soci membri che deliberino unanimemente.

Redige, in occasione dell'Assemblea Ordinaria, una relazione al Bilancio Consultivo.

Art. 30

L'Assemblea Generale dei soci può deliberare lo scioglimento dell'Accademia.

La stessa Assemblea determinerà la destinazione del patrimonio sociale che dovrà essere devoluto a Società o Enti che abbiano analoghi scopi sociali.

Lecce, 24/07/95